

Pubblicato il 20/02/2017

N. 00759/2017REG.PROV.COLL.
N. 04833/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 4833 del 2016, proposto da:

Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzione e Servizi Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale capogruppo mandataria del R.T.I. con Daga Impianti S.r.l., dalla Daga Impianti S.r.l., in proprio e quale mandante del R.T.I. con Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzione e Servizi Società Cooperativa, nonché dello Studio CT Ingegneria Integrata S.r.l., rappresentati e difesi dagli avvocati Alfonso Celotto, Antonio D'Aloia e Vincenzo De Sensi, con domicilio eletto presso lo studio Alfonso Celotto in Roma, via Emilio De' Cavalieri, 11;

contro

Antonacci Termoidraulica S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Cancrini e Francesco Vagnucci, con domicilio eletto presso lo studio Arturo Cancrini in Roma, piazza San Bernardo 101;

nei confronti di

Universita' degli Studi di Foggia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA – BARI, SEZIONE I, n. 00650/2016, resa tra le parti, depositata il 19 maggio 2016 e notificata allo Studio CT Ingegneria l'1 giugno 2016 e alla Daga Impianti il 3 giugno 2016, concernente l'affidamento di lavori di efficientamento energetico delle strutture universitarie;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Antonacci Termoidraulica S.r.l. e della Universita' degli Studi di Foggia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2017 il Cons. Paolo Troiano e uditi per le parti gli avvocati Alfonso Celotto, Francesco Vagnucci e Chiarina Aiello per l'Avvocatura dello Stato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso proposto dinanzi al Tar per la Puglia, sede di Bari, la Antonacci Termoidraulica S.r.l. - avendo partecipato alla procedura aperta indetta dall'Università degli Studi di Foggia con bando spedito per la pubblicazione in G.U. in data 30 marzo 2015, per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e della esecuzione dei lavori di efficientamento energetico delle strutture universitarie, ai sensi dell'art. 53, co. 2, lett. c), del D. Lgs. n. 163/2006, per un importo a base d'asta di € 4.290.000,00 (di cui € 106.447,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) ed essendo risultata seconda graduata – impugnava il provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'appalto al R.T.I. Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzione e Servizi s.a. e Daga Impianti s.r.l., adottato con D.D. prot. n. 24869 del 6 ottobre 2015, mai comunicato alla ricorrente; chiedeva altresì l'annullamento di ogni altro atto specificamente indicato in ricorso e nei motivi aggiunti depositati in data 18 dicembre e proponeva domanda di risarcimento del danno.

Deduceva a sostegno del gravame i seguenti profili di illegittimità:
I) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 97 Cost.; dell'art. 38, co. 2 bis, dell'art. 46, co. 1 ter e dell'art. 48 del D. lgs. n. 163/2006; violazione e/o falsa applicazione del punto 6.3 del disciplinare di gara; eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, ingiustizia manifesta e sviamento. Secondo la tesi esposta, il RTI Consital avrebbe dovuto essere escluso in ragione della carenza o comunque nella mancata dimostrazione da parte del progettista indicato Studio CT

Ingegneria Integrata s.r.l. dei requisiti di capacità tecnica prescritti dal punto 6.3 del disciplinare di gara. Il predetto raggruppamento non avrebbe, infatti, prodotto documentazione idonea a dimostrare sia la regolare esecuzione di alcuni dei servizi di progettazione dichiarati ed essenziali ai fini del soddisfacimento della capacità progettuale richiesta nelle categorie/classi IB.08 e IB.11, sia l'avvenuta realizzazione dei lavori relativi, come invece la ricorrente ritiene sia prescritto dall'art. 263, co. 2, del D.P.R. n. 207/2010 per i servizi di progettazione svolti per conto di privati. La ricorrente lamenta, inoltre, che in sede di soccorso istruttorio l'Amministrazione avrebbe consentito una vera e propria integrazione postuma del requisito, avendo la controinteressata aggiunto alla lista degli incarichi già dichiarati due nuovi servizi di progettazione (relativi ai lavori di ristrutturazione del Circolo Montecitorio e del Corpo A3 dell'Ospedale di Belcolle).

II) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 38, co. 1, lett. i) del D. lgs. n. 163/2006; eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, sviamento. Il raggruppamento aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dal confronto concorrenziale essendo emersa a carico del socio e amministratore munito di poteri di rappresentanza dello Studio CT s.r.l. (progettista indicato dal R.T.I. Consital), l'inequivoca violazione degli obblighi di natura contributiva nei confronti dell'Istituto previdenziale.

III) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e dell'art. 38, co. 1, lett. c) e i) del D. lgs. n. 163/2006; eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione,

sviamento. Secondo Antonacci sussisterebbero, inoltre, le condizioni ostative alla partecipazione alla gara de qua da parte del raggruppamento controinteressato, previste dalle lettere c) ed i) dell'art. 38, co. 1, del D. Lgs. n. 163/2006, alla luce della dichiarazione resa dal socio e direttore tecnico della società di ingegneria Studio CT s.r.l. circa l'esistenza a proprio carico di un decreto penale di condanna per il delitto di omissione contributiva e assicurativa previsto di cui all'art. 81 del D.L. 463/1983 conv. in L. n. 638/1983, in quanto reato grave ed incidente sulla moralità professionale.

Con motivi aggiunti depositati in data 18 dicembre 2015 la ricorrente articolava ulteriori motivi avverso i medesimi atti oggetto del gravame originario, deducendone i seguenti ulteriori profili di illegittimità:

IV) Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, proporzionalità e ragionevolezza (art. 97 Cost.); violazione e/o falsa applicazione del punto 6.3 del disciplinare di gara; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 253, d.p.r. n. 207/2010; eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, ingiustizia manifesta e sviamento. In estrema sintesi, la documentazione prodotta dallo Studio CT Ingegneria - segnatamente a comprova della esecuzione della progettazione relativa alla riqualificazione di un Capannone industriale nel Comune di Crema, via dell'Industria n. 2 - confermerebbe l'assenza del requisito di cui all'art. 6.3 del disciplinare in relazione allo svolgimento pregresso di servizi di progettazione di impianti fotovoltaici (categoria/classe IB.11) per € 159.087,50. Sotto altro profilo, la predetta

documentazione avrebbe anche fatto emergere la mancanza del requisito del fatturato globale pregresso per un importo di € 4.000.000,00 richiesto dall'art. 6.3, capoverso a) del Disciplinare di gara, atteso che dall'importo complessivo dei servizi dichiarati dallo Studio CT avrebbe dovuto essere espunto quello relativo alla progettazione del predetto Capannone (Categorie/classi IB 08 e IB.11), atteso che i relativi lavori, ove mai cominciati, sarebbero stati comunque realizzati in assenza del necessario titolo abilitativo.

Con la decisione appellata il Tribunale amministrativo adito accoglieva il ricorso in relazione al I e al IV motivo, dedotto con motivi aggiunti, ritenendo che non fosse stato comprovato, né in sede di gara né in giudizio, il raggiungimento da parte del progettista indicato dal R.T.I. aggiudicatario (Studio CT Ingegneria Integrata s.r.l.) il *quorum* di capacità progettuale richiesto dalla *lexspecialis* di gara, ed in particolare l'avvenuto svolgimento di servizi di progettazione rientranti nella categoria/classe IB.11 ("Campi fotovoltaici Parchi eolici" ex D.M. 143/2013) per € 159.087,50. Il Tar rigettava, invece, la domanda risarcitoria.

Con ricorso notificato il 16 giugno 2016 e depositato in termini il Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzione e Servizi Società Cooperativa e la Daga Impianti S.r.l., in proprio e quali mandataria e mandante del relativo R.T.I., nonché lo Studio CT Ingegneria Integrata S.r.l., proponevano appello avverso la suddetta sentenza dispiegando i seguenti motivi di gravame:

1. *Errorin procedendo e in iudicando*. Illegittimità della sentenza

impugnata per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, violazione del principio di corrispondenza della decisione rispetto ai fatti e alle questioni poste con il ricorso di primo grado. Illogicità, infondatezza delle conclusioni. Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. Violazione dei principi di massima partecipazione alle procedure di gara. Violazione del principio di legalità. Violazione e falsa applicazione dell'art. 263 del d.P.R. n. 207/2010.

2. *Error in procedendo e in iudicando*. Illegittimità della sentenza impugnata per difetto di istruttoria e della motivazione. Travisamento dei fatti. Violazione del principio di corrispondenza della decisione rispetto ai fatti e alle questioni poste con il ricorso di primo grado. Illogicità, infondatezza delle conclusioni. Violazione del principio di legalità. Violazione del principio di *favor participationis*. Violazione e falsa applicazione dell'art. 263 del d.P.R. n. 207/2010.

3. *Error in procedendo e in iudicando*. Illegittimità della sentenza impugnata per difetto di istruttoria e della motivazione. Travisamento dei fatti. Violazione del principio di corrispondenza della decisione rispetto ai fatti e alle questioni poste con il ricorso di primo grado. Illogicità, infondatezza delle conclusioni. Violazione del principio di legalità. Violazione del principio di *favor participationis*. Violazione e falsa applicazione dell'art. 263 del d.P.R. n. 207/2010.

Si costituiva nel giudizio di appello l'impresa Antonacci Termoidraulica S.r.l. chiedendo il rigetto del gravame e, comunque, riproponendo i motivi del ricorso di primo grado

assorbiti o non esaminati dal Tar. Si costituiva anche l'Università di Foggia chiedendo l'accoglimento del ricorso in appello.

All'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2017 la causa era trattenuta in decisione.

1. Con il primo motivo l'appellante lamenta che il Giudice di prime cure, per valutare se lo Studio CT avesse effettivamente svolto servizi di progettazione rientranti nella categoria/classe IB.11 ("Campi fotovoltaici Parchi eolici" ex D.M. 143/2013) per € 149.200 nell'ambito dei lavori di riqualificazione di un Capannone nel Comune di Crema, via dell'Industria n. 2 per conto del committente privato F.D.M. File Document Management S.p.a. – elemento indispensabile per consentire allo Studio CT di raggiungere il controvalore minimo di € 159.087,50 di servizi svolti richiesto per partecipare alla gara – avrebbe dovuto guardare al contenuto oggettivo della prestazione svolta da Studio CT e, in particolare, alle tavole progettuali, al fine di verificare se effettivamente il progetto di un impianto fotovoltaico fosse stato predisposto nell'ambito del suddetto più ampio progetto di riqualificazione, e comunque riconoscere l'avvenuta conclusione di un contratto scritto fra le parti avente il suddetto oggetto ed il pagamento della prestazione con rilascio di fattura.

Il motivo si appalesa infondato.

Giova premettere che, ai sensi del paragrafo 6.3 del disciplinare il progettista incaricato della progettazione definitiva ed esecutiva era tenuto a provare l'avvenuto espletamento di servizi inerenti la progettazione definitiva ed esecutiva, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i

servizi da affidare, per un importo globale non inferiore a €. 4.000.000,00. In particolare, doveva provarsi lo svolgimento di servizi di progettazione rientranti nella categoria/classe IB.08 ("Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia" ex D.M. 143/2013) per € 473.290,00, e nella categoria/classe IB.11 ("Campi fotovoltaici Parchi eolici" ex D.M. 143/2013) per € 159.087,50; con la precisazione che i servizi utili ai fini della valutazione sarebbero stati quelli iniziati, ultimati ed approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata ed approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca antecedente (ex art. 263, comma 2, d.P.R. n. 207/2010).

Ai sensi del citato art. 263, comma 2, "Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima".

Allorché l'impresa intenda documentare, come nel caso di specie, servizi svolti per committenti privati avvalendosi dell'ultimo dei mezzi di prova ammessi dalla disposizione citata, ossia tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima, ed il contratto abbia ad oggetto anche prestazioni di altra natura, essa non può assolvere l'onere probatorio attraverso

la generica prova della conclusione di un contratto che ricomprenda nel proprio oggetto anche i servizi richiesti e dell'avvenuto pagamento di una fattura onnicomprensiva, ma deve fornire idonea prova scritta del fatto che il contratto aveva specificamente ad oggetto servizi della categoria richiesta per un importo puntualmente riferibile ai medesimi ed indicato dal contratto stesso, e che le fatture emesse imputavano specificamente il pagamento di tali importi ai servizi richiesti, distinguendoli dalle voci di pagamento per altre prestazioni. In difetto di tali elementi, infatti, risulterebbe impossibile ritenere accertato l'esatto valore dei servizi svolti ed indicarlo utilmente in sede di gara, non essendo possibile comprendere in che misura il pagamento onnicomprensivo effettuato sia riferibile proprio ai servizi in parola e non ad altre causali.

Nel caso di specie tale prova documentale non può ritenersi prestata.

Infatti, anche ove si acceda alla tesi di parte appellante secondo cui un contratto scritto è stato effettivamente concluso fra lo Studio CT e la File Document Management S.p.a. in ragione dell'avvenuta sottoscrizione della proposta di parcella sia da parte dell'Ing. Cassani in rappresentanza dello Studio CT sia dal soggetto rappresentante dell'accettante, anche se da quest'ultimo con firma non chiaramente leggibile e senza timbro, può, tuttavia, evidenziarsi che tale atto non reca alcuna indicazione, nell'ambito dei servizi di progettazione, circa lo specifico corrispettivo pattuito per la progettazione di impianti fotovoltaici, che era una sola delle numerose prestazioni dedotte in contratto. Anche la fattura emessa

dal committente, ossia la fattura n. 9/2011 del 14 luglio 2011, era una fattura generica, che aveva ad oggetto il prezzo complessivo indicato in contratto senza specificare quanta parte del corrispettivo fosse imputabile alla progettazione di impianti fotovoltaici.

Gli unici atti prodotti dagli appellanti al fine di provare l'importo specificamente previsto e pagato per la progettazione di impianti fotovoltaici sono gli elaborati progettuali e, in particolare, le tavole progettuali e il computo metrico estimativo che si asserisce incluso nel progetto definitivo/esecutivo dell'opera. Tali atti, tuttavia, come esattamente rilevato dal Giudice di primo grado, non presentano i requisiti prescritti per integrare un'idonea prova documentale in sede di gara e in sede di giudizio in favore della parte che li produce, in quanto sono semplici scritture che non sono state sottoscritte per approvazione dalla controparte contrattuale, ossia dal committente privato, né recano il timbro di questi, non fanno corpo con gli altri atti e non hanno data certa ai sensi dell'art. 2704 cod. civ. (anteriore a quella della loro produzione in sede di gara). Non può, quindi, ritenersi raggiunta la prova che tali atti integrassero e specificassero l'oggetto del contratto, potendo gli stessi essere stati formati anche unilateralmente e in corso di gara.

Anche la produzione da parte degli appellanti del Certificato di regolare esecuzione del servizio rilasciato da parte della Archivi e soluzioni s.r.l. e della Comunicazione di inizio lavori del 6 giugno 2011 presentata al Comune di Crema non vale ad integrare la prova richiesta, in quanto tale atti non indicano in alcun modo lo

specifico importo fissato per la realizzazione di impianti fotovoltaici.

2. Il secondo motivo di appello non può, parimenti, trovare accoglimento.

Con tale motivo gli appellanti deducono che la prova del possesso del menzionato requisito da parte dello Studio CT era stata, comunque, fornita dall'impresa in quanto, anche se non fosse ritenuto provato lo svolgimento di servizi di progettazione per l'importo richiesto per la categoria OS30, sottocategoria IB.11, era stato, tuttavia, prodotto un certificato di buona esecuzione per servizi analoghi a quelli oggetto della procedura, riferibili alla categoria IA.03/IIIC, relativa agli impianti elettrici in genere, categoria che, a differenza della OS30, pur ad essa assimilabile, non prevede una ripartizione in ulteriori sottocategorie. Secondo tale impostazione, pertanto, la specifica capacità progettuale richiesta dal bando sarebbe provata dalla riferibilità del servizio di progettazione svolto per il Capannone di Crema alla categoria assimilata IA.03/IIIC (impianti elettrici in genere), senza necessità di procedere alla ulteriore precisazione, solo impropriamente richiesta dalla S.A. per gli impianti fotovoltaici.

Sul punto occorre osservare preliminarmente che la stazione appaltante, dietro richiesta di chiarimento, con nota prot. n. 13691 del 29 maggio 2015, aveva precisato, tra l'altro, che “[...] Riguardo l'identificazione delle opere e la classificazione delle prestazioni professionali di cui al D.M. 143/2013, è possibile avvalersi anche della IA.03 (Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rilevazione incendi, fotovoltaici, a

corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente – singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice) in quanto assimilabili alla categoria OS30 dei lavori richiesti dall'appalto di cui all'art. 6.3 del Disciplinare di gara". Nella citata nota si indicava, inoltre, che "E' possibile concorrere al soddisfacimento dei requisiti progettuali richiesti relativamente alle categorie di opere identificate dai codici riportati all'art. 6.3. del Disciplinare di gara utilizzando la tabella di comparazione con il vecchio sistema di cui all'allegato del D.M. 143/2013 [...]" e che "in caso di incertezze nella comparazione, deve in ogni caso prevalere, in relazione all'identificazione delle opere, il contenuto oggettivo della prestazione professionale svolta [...]"

In tale contesto deve ritenersi che, pur essendo possibile avvalersi anche di servizi svolti riconducibili alla categoria IA.03, tuttavia, a tal fine non era sufficiente indicare in modo generico lo svolgimento di servizi riferiti a tale categoria, ma era necessario dimostrare in concreto, attraverso una verifica del contenuto oggettivo della prestazione professionale svolta, che il servizio svolto esprimesse in egual misura, e per l'importo di almeno euro 159.087,50, una specifica capacità progettuale rispetto alla particolare tipologie di servizi caratterizzanti la sottocategorie IB.11 indicate nel Disciplinare di gara.

In tal senso la sentenza del Tar evidenzia correttamente che l'assimilazione di categorie omogenee, svolta utilizzando la tabella di comparazione con il vecchio sistema di cui all'allegato al D.M. 143/2013, ha lo scopo di consentire la partecipazione concorrenziale di soggetti ugualmente in grado di soddisfare in

concreto i requisiti progettuali richiesti, in ragione della sostanziale equivalenza dei servizi svolti, a prescindere dalla loro diversa classificazione formale, ma ciò implica che la stazione appaltante svolga una verifica in concreto della sostanziale equivalenza tra la categoria indicata dal concorrente e quella richiesta dalla *lexspecialis*, da apprezzare in relazione al contenuto oggettivo della prestazione svolta ed alla specifica capacità progettuale che essa è in grado di esprimere, nel rispetto della *par condicio competitorum*. Nel caso di specie – come esattamente ritenuto dal Giudice di prime cure – ciascun progettista era tenuto ad attestare la propria specifica capacità nel campo della progettazione di impianti fotovoltaici per un importo determinato (€ 159.087,50). Correttamente, pertanto, la S.A., “per nulla contraddicendo le argomentazioni esposte con il chiarimento n. 4, ha richiesto al RTI aggiudicatario di procedere all’indicazione, nell’ambito dei servizi ricompresi nella macro-categoria IA.3/IIIC (impianti elettrici in genere), dei singoli importi specificamente riferibili alla Cat. IB11 (impianti fotovoltaici), in quanto tale specificazione si poneva come necessaria anche per i soggetti che si sono avvalsi di categoria equipollente a quella indicata dagli atti di gara, benché la stessa non prevedesse al proprio interno tale ulteriore ripartizione tra impianti elettrici in genere e fotovoltaici”. D’altro canto la verifica della circostanza che, per l’importo indicato, sia stato svolto un servizio avente un determinato contenuto oggettivo postula l’adeguata prova documentale dei medesimi che, almeno per quanto riguarda l’importo, è mancata per le ragioni già esposte.

3. Risulta, infine, infondato il terzo motivo di gravame.

Sul punto le parti appellanti lamentano che la sentenza di prime cure risulta sotto diversi profili viziata nella parte in cui si asserisce che il mancato riferimento all'impianto fotovoltaico nella Comunicazione di inizio lavori presentata al Comune di Crema costituirebbe una prova del fatto che il servizio indicato a comprova dei requisiti richiesti non fosse stato di fatto eseguito e che dunque Consital andasse esclusa dalla gara.

In proposito, può osservarsi che, non avendo gli appellanti fornito idonea prova dello specifico importo per cui erano stati svolti servizi di progettazione di impianti fotovoltaici nell'ambito dei menzionati previsti lavori di riqualificazione del Capannone di Crema e non risultando tale esatto importo neppure dalla cennata Comunicazione di inizio lavori, la sentenza di primo grado di annullamento dell'impugnata D.D. prot. n. 24869 del 6 ottobre 2015 merita comunque conferma per tale decisivo rilievo, mentre risulta superfluo ai fini della decisione verificare se e in che misura la suddetta Comunicazione possa essere utilizzata quale mezzo di prova di altre circostanze che non potrebbero comunque supplire alla carenza di tale requisito. In particolare, dal momento che non è comunque provato l'importo specifico dei servizi per la causale indicata, risulta non rilevante verificare se la suddetta Comunicazione valga a comprovare o smentire l'avvenuta progettazione di impianti fotovoltaici, il cui importo rimarrebbe comunque indimostrato. Può, parimenti, prescindersi, nel caso di specie, dall'esaminare la questione relativa alla necessità o meno di dimostrare anche l'effettiva esecuzione dell'opera progettata.

Il rigetto di tutti i motivi dedotti con l'appello principale rende superfluo l'esame dei motivi proposti dall'impresa Antonacci Termoidraulica nel primo grado con il ricorso introduttivo e dichiarati assorbiti o non esaminati, motivi che l'appellata ha riproposto con la memoria di costituzione in appello.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), respinge l'appello.

Si ravvisano, tuttavia, giustificati motivi per compensare fra le parti le spese del grado di giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente

Paolo Troiano, Consigliere, Estensore

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Stefano Fantini, Consigliere

Daniele Ravenna, Consigliere

L'ESTENSORE

Paolo Troiano

IL PRESIDENTE

Francesco Caringella

IL SEGRETARIO